



COMUNE DI POZZUOLI

Provincia di Napoli

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DELLA CONCESSIONE, PER ANNI 9 (NOVE), DELL'USO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PUBBLICI SU IMPIANTI DI ARREDO URBANO.

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto del presente capitolato è l'affidamento a terzi della "concessione dell'uso degli spazi pubblicitari pubblici su elementi di arredo urbano" (panchine, fioriere, pensiline di fermata bus, paline, transenne parapetonali, etc...), da installare, a cura e spese del concessionario, sul territorio comunale, in numero, con le caratteristiche, le dimensioni e nelle località indicate nell'elenco allegato sub 1 e nel progetto presentato, in sede di gara, con la "Offerta Economica".

ART. 2

CONTROPRESTAZIONE A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

1. Ai sensi dell'art.30 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m. ed i., la controprestazione a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
2. Nella fattispecie e fatto salvo quanto ai successivi articoli, il concessionario avrà pertanto diritto ad incamerare, per l'intera durata della concessione, esclusivamente i proventi conseguenti alla gestione dei soli impianti pubblicitari presenti all'interno e/o sugli elementi di arredo urbano, installati dallo stesso nell'ambito della presente concessione e di cui all'elenco allegato Sub 1. e nel progetto presentato, in sede di gara, con la "Offerta Economica".

ART. 3

CANONE E FORNITURE DELLA CONCESSIONE

1. A fronte dell'affidamento della concessione di cui trattasi ed in aggiunta alle prestazioni di cui al successivo articolo 4, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Pozzuoli
 - a) un canone annuo il cui importo, a base d'asta, è fissato pari ad €. 10.000,00 (diecimila);
 - b) la fornitura in opera, a propria cura e spese, di impianti affissionali istituzionali (compresi quelli destinati ad "annunci funebri") riservati all'uso esclusivo del Servizio Affissioni Comunale.
3. Il numero minimo degli impianti di cui al punto precedente, da fornire in opera, così come le loro dimensioni, caratteristiche costruttive ed il posizionamento, sono

individuati e descritti nell'elenco allegato Sub "2" e costituisce, ai fini della offerta, la base d'asta.

4. Il canone annuo definitivo della concessione, che dovrà essere superiore a quello posto a base d'asta e di cui al precedente punto 1 così come il numero definitivo degli impianti di cui al punto 2, che dovrà essere superiore a quello minimo indicato nello elenco allegato Sub "2", saranno quelli indicati dal Concessionario con la "**offerta economica**" sottoscritta e presentata in sede di gara.

5. Il canone della concessione definitivo dovrà essere corrisposto, ogni anno, entro il termine di gg.30 decorrente dalla data di redazione del verbale di cui al successivo punto 4 dell'art.5.

6. Detto canone sarà oggetto di adeguamento ISTAT a partire dal 4° anno di gestione, con l'applicazione dell'incremento ISTAT registrato nel corso dell'anno precedente.

ART. 4

OBBLIGHI PRESTAZIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario resta obbligato a provvedere, esclusivamente a propria cura e spese e senza aggravio alcuno per l'amministrazione Concedente, alle seguenti prestazioni:

- a) alla manutenzione, ordinaria e straordinaria nonché alla pulizia periodica con cadenza trimestrale e per l'intera durata della concessione, degli elementi di arredo urbano oggetto della gestione, come individuati e descritti per caratteristiche, quantità e posizionamento, nell'elenco allegato Sub "1" e nel progetto presentato, in sede di gara, con la "Offerta Economica";
- b) alla gestione diretta ed esclusiva per l'intera durata della concessione, degli spazi pubblicitari abbinati agli stessi arredi di cui all'allegato Sub "1" e nel progetto presentato, in sede di gara, con la "Offerta Economica";
- c) alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, per l'intera durata della concessione, degli impianti affissionali istituzionali (compresi quelli destinati ad "annunci funebri"), riservati all'uso esclusivo del Servizio Affissioni del Comune di Pozzuoli e di cui al precedente art.3, lettera b);
- d) al censimento degli impianti pubblicitari (su arredo urbano), degli impianti affissionali istituzionali installati nell'ambito della concessione nonché degli impianti pubblicitari commerciali esistenti sul territorio comunale, ed al relativo aggiornamento, con cadenza annuale, con obbligo di riportare gli stessi
-su apposito elaborato planimetrico, da fornire sia su supporto cartaceo che in formato dwg,
- su scheda analitica di dettaglio, per singolo impianto, con indicazione del posizionamento toponomastico, tipologia, destinazione, dimensioni, caratteristiche costruttive, corredata da rilievo fotografico.

2. Dovrà altresì garantire, per l'intera durata della concessione, a propria cura e spese, con impiego di idoneo personale e maestranze e di adeguati mezzi d'opera, sempre senza aggravio alcuno per l'amministrazione Concedente e su conforme disposizione del Responsabile del Procedimento, i seguenti servizi aggiuntivi:

- e) di rimozione degli impianti pubblicitari installati abusivamente da terzi o vvero dichiarati pericolosi, ovvero oggetto di provvedimenti non eseguiti, di revoca o decadenza di precedenti autorizzazioni, su tutto il territorio comunale, in esecuzione di specifici provvedimenti dei competenti uffici comunali;
- f) di rimozione e smaltimento, degli elementi di arredo urbano di proprietà comunale e degli impianti istituzionali di proprietà comunale, esistenti alla data di affidamento della presente concessione e ritenuti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione

Concedente, vetusti ovvero non più idonei all'uso ovvero non più rispondenti alle esigenze pubbliche ovvero ritenuti pericolosi per la pubblica e privata incolumità.

3. Alle attività di cui alle lettere e) ed f), il Concessionario dovrà provvedere entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla notifica della disposizione adottata dal Concedente: nel caso in cui sussistano situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità o per la circolazione veicolare, il Concessionario è tenuto a provvedere entro le successive 12 ore, dalla comunicazione, trasmessa anche via fax, del Concedente, anche se ricadenti in orari notturni e/o giornate festive.

4. Detti servizi aggiuntivi si intendono comprensivi di tutte le connesse opere murarie ed attività di trasporto, messa a deposito, custodia ed eventuale dismissione, nonché di ripristino e messa in sicurezza del sito interessato dalla rimozione.

ART. 5

DURATA DELLA CONCESSIONE E TERMINI DI POSA IN OPERA DEGLI ARREDI E DEGLI IMPIANTI AFFISSIONALI ISTITUZIONALI

1. La concessione ha durata di anni nove (9) a decorrere dalla data di completamento della posa in opera degli impianti di arredo urbano di cui all'elenco allegato Sub. 1.

2. La installazione degli elementi di arredo urbano dovrà essere completata entro 120 (centoventi) giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva: entro detto termine il Concessionario dovrà anche trasmettere al Concedente, gli atti del collaudo tecnico delle stesse strutture redatti, conformemente alla normativa vigente, da tecnico abilitato alla professione.

3. Entro l'analogo termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva dovrà essere completata anche la installazione degli impianti affissionali istituzionali (compresi quelli destinati ad "annunci funebri") e dovranno essere trasmessi gli atti del collaudo tecnico delle stesse strutture redatti con le medesime modalità di cui al precedente punto 2).

4. Di quanto sopra dovrà esser dato atto in appositi verbali sottoscritti dal Concedente e dal Concessionario: da tali date si intendono pertanto decorrenti sia la concessione che gli obblighi prestazionali di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

5. La concessione non è affidata in forma esclusiva e l'Amministrazione si riserva, anche nel detto periodo di durata, di concedere ulteriori affidamenti per installazione di elementi di "arredo urbano", in tutto il territorio comunale, ma in aree differenti da quelle oggetto della presente procedura.

5. Qualora la ditta aggiudicataria, all'approssimarsi della scadenza della concessione, intenda proseguire il rapporto con il Comune, dovrà presentare nei sei mesi prima del termine di scadenza, opportuna istanza per l'eventuale rinnovo.

6. Alla scadenza, è riservata al Comune la facoltà di acquisire, a titolo gratuito, la proprietà degli impianti di arredo urbano.

7. Nel caso in cui il Comune non abbia ritenuto di esercitare la facoltà di acquisizione gratuita degli impianti di arredo urbano al proprio patrimonio, e nel caso di mancato rinnovo della concessione, la concessionaria sarà tenuta a rimuovere a propria cura e spese tutti gli impianti dalla stessa installati ripristinando lo stato dei luoghi; in tale evenienza dovrà essere redatto apposito verbale di riconsegna delle aree al Comune a cura del Responsabile del Procedimento, entro 30 gg. dalla data in cui la concessionaria avrà comunicato il termine dei lavori di rimozione.

8. Successivamente alla redazione del verbale di riconsegna potrà essere svincolata la polizza fidejussoria depositata dal concessionario a termini del successivo art. 10.

ART. 6

PROPRIETÀ DEI BENI IN CONCESSIONE

1. Salvo diverse pattuizioni, tutti i beni installati dal Concessionario, saranno considerati parte della Concessione e come tali rientreranno, gratuitamente e secondo le scadenze di seguito riportate, nella esclusiva e legittima proprietà della Amministrazione Comunale di Pozzuoli:

- Gli impianti di arredo urbano, dalla scadenza della concessione;
- Gli Impianti affissionali istituzionali (compresi quelli destinati ad “annunci funebri”), contestualmente alla loro installazione e previo positivo accertamento della rispondenza degli impianti all’offerta presentata ed alle previsioni dettate con l’allegato Sub “2”.

2. Contestualmente al termine di scadenza della concessione e salvo il caso previsto dal punto 7 dell’art.5, il Concessionario dovrà restituire gli impianti di arredo urbano nel medesimo stato in cui si trovavano all’atto del collaudo positivo delle opere e delle forniture effettuate.

ART. 7

FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario assicura il finanziamento per la fornitura in opera di tutti gli impianti di arredo urbano e di affissione istituzionale previsti nell’ambito della concessione, le opere murarie per la loro posa in opera ed installazione e per la manutenzione e pulizia necessaria per l’intera durata dell’affidamento, nonché gli equipaggiamenti e gli impianti necessari alla fornitura e posa delle attrezzature ed alla loro successiva gestione, come indicato in sede di offerta e negli altri documenti contrattuali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le attività di progettazione ove necessarie, i lavori preparatori, i lavori di demolizione e ricostruzione, le opere provvisorie, il ripristino della viabilità ordinaria e quant’altro necessario ad assicurare la piena funzionalità e sicurezza del sistema e la sua efficiente gestione per tutta la durata della Concessione.

2. L’Amministrazione Comunale contribuirà al finanziamento della Concessione esclusivamente attraverso la messa a disposizione delle aree sulle quali installare gli impianti di arredo urbano e quelli istituzionali.

ART. 8

ONERI GRAVANTI SULLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere le imposte relative alle attività pubblicitarie esercitate sugli elementi di arredo urbano installati, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi, in particolare dal D.Lgs. n. 507 del 15.11.93 e successive modifiche ed integrazioni e nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale.

2. Lo stesso Concessionario resta invece esonerato dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico dovuto per la installazione dei elementi di arredo urbano e ciò in applicazione dell’art. 49 lett. e) del D.Lgs. 507/93 e s.m.i., atteso che gli stessi arredi, al termine della concessione, verranno devoluti, a titolo gratuito, al Comune di Pozzuoli.

ART. 9

DECADENZA

1. Sono cause di decadenza della concessione:

- a) la violazione delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia;
- b) il ritardo nella posa in opera degli impianti di arredo urbano ovvero degli impianti affissionali istituzionali, protratto oltre 30 (trenta) giorni rispetto ai termini fissati con il

precedente articolo 5 come ridefinito in conformità al "Cronoprogramma" presentato in sede di offerta;

b) la mancata corresponsione, nei termini di cui al precedente art. 3 punto 5, anche di una sola rata del canone di concessione annua come definito in sede di offerta economica;

c) il mancato pagamento delle imposte relative alle attività pubblicitarie esercitate, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi, in particolare dal Dlgs 507/93 e s.m.i. e dal vigente Regolamento Comunale;

d) il mancato reintegro della cauzione di cui al successivo art. 10 del presente disciplinare;

e) in caso di inadempienza accertata e reiterata, relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia sugli impianti oggetto della presente concessione;

f) in caso di inadempienza accertata e reiterata, relativa agli obblighi prestazionali di cui al precedente art. 4;

g) in caso di cessione, totale o anche parziale del contratto, sub concessione o di subappalto;

h) in caso di mancata stipula e trasmissione al Concedente, della polizza assicurativa di cui all'ultimo comma del successivo art. 19.

2. Le spese per l'eventuale rescissione del contratto saranno a totale carico della ditta inadempiente.

ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti nella concessione, il Concessionario dovrà prestare una cauzione di Euro 15.000,00 (Euro quindicimila, corrispondente al 10% del valore del canone e delle forniture a base d'asta) costituita in uno dei seguenti modi:

a) in numerario (contanti)

b) mediante fidejussione bancaria, ai sensi della Legge 10/6/82 n. 348;

c) mediante polizza assicurativa fidejussoria ai sensi della Legge 10/6/82 n. 348.

2. Nel caso di rivalsa sulla concessione il concessionario, pena decadenza, dovrà ripristinare l'importo originario nel termine di gg.30 dalla disposizione del Concedente.

3. Tale cauzione sarà svincolata alla scadenza della concessione, sulla base di certificato di regolare prestazione del servizio rilasciato dal Responsabile del Procedimento che attesti, tra l'altro, che ricorrono le condizioni fissate con l'ultimo comma del precedente articolo 6.

ART. 11 MANUTENZIONE E PULIZIA

1. Per tutta la durata della concessione, il Concessionario garantirà, a sua completa cura e spese e come stabilito con i precedenti artt. 4 e 5, il perfetto stato di conservazione degli elementi di arredo urbano e degli impianti affissionali istituzionali, (compresi quelli destinati ad "annunci funebri"), sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo sia gli interventi di ordinaria manutenzione che quelli di carattere straordinario comportanti anche la eventuale sostituzione di parti del manufatto usurate o deteriorate anche per fatti accidentali imputabili a terzi od a forza maggiore.

ART. 12

ESERCIZIO DI ATTIVITA' PUBBLICITARIA

1. Il Concessionario, fino alla scadenza della concessione, provvederà ad effettuare, sugli impianti di arredo urbano nella sua piena disponibilità, la gestione di messaggi pubblicitari a carattere sociale o commerciale, con personale proprio, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall'esposizione del materiale pubblicitario.
2. L'attività pubblicitaria, di cui al precedente comma, potrà avere avvio solo dopo la redazione dei verbali di cui al precedente art.5 e sarà esercitata esclusivamente all'interno degli impianti e dovrà anch'essa essere conformata ad un buon ordine visivo e tenuta in un perfetto stato di conservazione.
3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre la rimozione immediata della pubblicità esercitata al di fuori degli spazi consentiti e di quella eventualmente deteriorata, salvo recupero delle spese utilizzando la cauzione giacente: l'Ente concedente si riserva la facoltà di rimuovere o far rimuovere o di rifiutare l'applicazione della pubblicità contrastante con le leggi e le norme vigenti in materia o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, sempre con recupero delle spese tramite la cauzione versata.
4. Il Concessionario si obbliga al rispetto di qualsiasi norma di carattere generale o particolare vigente in materia di attività pubblicitaria o di qualsiasi norma e disciplina che intervenisse nel corso della validità della concessione ed al pagamento dei relativi oneri.
5. E' fatto assoluto divieto di sub-concedere le attività pubblicitarie di cui al presente articolo, pena la nullità del contratto e le conseguenze derivanti dalla disciplina antimafia in materia di subappalto.
6. E' fatto assoluto divieto al concessionario di utilizzare, anche temporaneamente o parzialmente, gli impianti affissionali istituzionali di cui al precedente articolo 4.

ART. 13

INADEMPIENZE e PENALI.

1. Per la ritardata installazione degli arredi urbani e/o degli impianti affissionali istituzionali, protratta per un periodo non superiore a gg. 30 (trenta) rispetto ai termini stabiliti dall'art. 5, sarà applicata una penale di Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.
2. Le inadempienze relative agli obblighi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia e prestazionali di cui all'art.4, saranno contestate, anche a mezzo fax, da parte del Concedente, per il tramite del Responsabile del Procedimento ed il Concessionario sarà obbligato a provvedervi immediatamente e comunque non oltre 5(cinque) giorni dal ricevimento: per ogni inadempienza sarà applicata una penale di €. 20,00 (venti) per ogni giorno di ritardo.
3. Elaso infruttuosamente il termine di gg. 5 di cui sopra, il Concedente potrà disporre l'esecuzione d'ufficio in danno, con una maggiorazione del 50% per le spese generali.
4. Al recupero della penale fissata con il 1.o e 2.o comma del presente articolo e/o delle somme anticipate per la esecuzione d'Ufficio, il Concedente provvederà con rivalsa sulla cauzione definitiva di cui al precedente art.10.
5. L'inadempienza reiterata comporterà la decadenza della concessione, l'incameramento a titolo gratuito di tutti gli eventuali elementi di arredo ed accessori e la decadenza di ogni diritto ad essa inerente e conseguente compreso quello di svolgere attività pubblicitarie per le quali potrà disporre il concedente.

ART.14
PROGETTO, SICUREZZA E NORME TECNICHE

1. Entro 30 gg. dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'avvio delle attività di installazione degli arredi urbani e degli impianti istituzionali, il Concessionario dovrà provvedere alla presentazione, all'Amministrazione Comunale e per essa, al competente servizio, di apposito progetto esecutivo (planimetrie, relazione tecnica, calcoli strutturali, particolari costruttivi, etc) redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione (Ingegnere o Architetto), progetto da elaborare in stretta conformità al progetto ed alle proposte contenute nella "offerta tecnica" presentata in sede di gara e sulla base delle indicazioni fornite preventivamente dal Concedente in ordine al programma ed alle aree che saranno ritenute, ad insindacabile giudizio di questo ultimo, prioritarie ai fini della installazione degli arredi e degli impianti affissionali istituzionali.
2. Il Concessionario dovrà inoltre presentare, ai sensi dell'Art. 131 – comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei servizi,
 - a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento;
 - b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.
3. I piani di cui ai precedenti punti a) e b) formano parte integrante del contratto di appalto.
4. Gli arredi installati nell'ambito della concessione devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 17.5.2005, prodotti da aziende certificate ISO 9001:2000 e provvisti dei marchi CE previsti per legge.

ART. 15
COLLAUDO E VERIFICHE

1. Contestualmente alla comunicazione di avvenuto completamento della installazione degli impianti di arredo urbano e di quelli affissionali istituzionali e comunque entro e non oltre il termine di gg. 5 da quella data, il Concessionario è tenuto a trasmettere i certificati di collaudo degli impianti stessi, redatti, ai sensi della normativa vigente, da tecnico abilitato all'esercizio della professione (Ingegnere o Architetto), a ciò provvedendo con oneri (Onorari, spese, etc) a proprio carico.
2. Fermo ed impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione Comunale, durante il corso della fornitura e posa in opera degli arredi, ultimata la stessa, con la comunicazione di fine lavori, verrà effettuato, entro 15 giorni, verifica tecnica sulla rispondenza degli impianti alle prescrizioni contenute nel progetto e nel presente capitolato, da parte del Responsabile del Procedimento.
3. Tutte le verifiche statiche e di sicurezza, da effettuare, preventivamente e ad installazione eseguita, nonché quelle che si renderanno eventualmente necessarie per accertare il buono stato delle strutture nel corso della Concessione, cederanno comunque a carico del Concessionario che rimane l'unico responsabile nei confronti del concedente e dei terzi.
4. Nel corso della Concessione, nel caso di impianti (arredo urbano o affissionali istituzionali) non rispondenti ovvero per quelli risultati, a seguito di accertamenti, in precarie condizioni statiche e/o conservative, e/o pericolanti, il Concessionario resta

obbligato ad adottare ogni e necessaria preliminare misura per garantire la eliminazione di eventuali pericoli per la incolumità pubblica, privata e della circolazione veicolare e provvedere alla loro immediata sostituzione con altri elementi di analoghe dimensioni e caratteristiche, dandone comunicazione tempestiva al Concedente e trasmettendo, a sostituzione avvenuta, il nuovo atto di collaudo tecnico, il tutto, fermo restando l'applicazione delle penalità di cui all'art.13, ove ricorrano i presupposti.

ART. 16

RIMOZIONI – TRASFERIMENTI

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere la rimozione ed il trasferimento ad altra sede dei manufatti. In tal caso il Concessionario è tenuto ad uniformarsi, previo accordo con il Concedente sulle modalità e sui tempi di trasferimento.

ART. 17

SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della concessione gli elementi di arredo dovranno presentarsi, previa redazione di un verbale di consegna, in perfette condizioni di conservazione.

2. In caso contrario, per le eventuali spese sostenute del Comune, lo stesso si potrà rivalere sulla cauzione di cui all'art. 10 del presente disciplinare.

ART. 18

ONERI, OBBLIGHI E SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Oltre agli oneri, obblighi e spese derivanti dalle prestazioni di cui ai precedenti articoli ed a migliore specificazione degli stessi, si intendono comunque a carico del Concessionario:

a) gli oneri e le spese per la tenuta in efficienza delle parti riservate alle attività pubblicitarie e delle aree di contorno, per il rispetto della normativa in materia e per la rimozione di pubblicità impropria o deteriorata;

b) gli oneri e le spese tutte relative ai contributi assicurativi e previdenziali per i prestatori d'opera del Concessionario nonché per ogni e qualsiasi imposta o tassa inerente e conseguente agli obblighi assunti con la presente concessione, sia vigenti sia sopravvenienti nel corso della durata della convenzione;

c) gli oneri e le spese tutte per la stipula della presente concessione e tutti gli atti ad essa inerenti e conseguenti;

d) gli oneri e le spese per garantire ai manufatti una copertura assicurativa contro i rischi di guasti, deterioramenti accidentali, danneggiamenti, sicurezza e incolumità di persone, animali e cose come sarà di seguito specificato;

e) gli obblighi relativi alla rimozione e al trasferimento in altro sito di manufatti già installati o che nel corso di validità della convenzione dovessero essere trasferiti d'ordine del concedente, le relative spese saranno sostenute dal Concessionario;

f) gli obblighi relativi alla riparazione di guasti o danneggiamenti colposi o dolosi dei manufatti installati e loro rimessa in pristino con relativo rischio a copertura assicurativa;

g) gli obblighi relativi ad ogni e qualsiasi responsabilità per l'incolumità di persone, animali e cose e per danni a terzi;

h) gli obblighi relativi al puntuale rispetto delle scadenze contrattuali;

i) gli oneri relativi al pagamento di tasse ed oneri di qualsiasi tipo di cui ai precedenti articoli.

2. Resta infine obbligato ad attivare entro gg. 15 (quindici) dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, una linea fax per le corrispondenza da e verso il Concedente, ad indicare un numero di rete fissa ed uno di rete mobile per le comunicazioni urgenti, raggiungibili ed operativi 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, nonché un indirizzo di posta elettronica.

2. Il Concessionario, per quanto non richiamato nel presente capitolato, sarà comunque tenuto all'osservanza di tutte le Leggi e Regolamenti che disciplinano la materia, in particolare all'osservanza delle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché quelle contenute nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Pozzuoli e nel relativo Regolamento, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 17.5.2005.

3. Il Concessionario rinuncia sin d'ora ad ogni e qualsivoglia pretesa, a qualsiasi titolo, nei confronti del concedente, connessa al verificarsi di cause di forza maggiore incidenti sul rapporto contrattuale.

ART. 19

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è pienamente responsabile dell'esercizio delle attività pubblicitarie ad esso concesse e ne risponde al concedente e ad ogni altra autorità preposta al controllo degli aspetti normativi e fiscali, per tutta la durata della concessione.

2. Il Concessionario è pienamente responsabile della durata, efficienza, conservazione, buon ordine visivo, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e ripristino degli impianti installati, arredo urbano o affissionali istituzionali, per tutta la durata della concessione.

3. Il Concessionario è pienamente responsabile per danni od infortuni derivanti a terzi a motivo dei manufatti stessi, loro accessori e parti comunque ad esse riferibili per fatto doloso o colposo, per guasti o mancata manutenzione, per causa di forza maggiore, cause naturali o qualsiasi altra causa per tutta la durata della concessione.

4. Il Concessionario, pur mantenendo la responsabilità diretta per quanto sopra e manlevando l'Ente da ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa, resta obbligato a contrarre **polizza assicurativa** con primaria Compagnia per un massimale, per ciascun sinistro, non inferiore a Euro 1.000.000,00 per evento, Euro 500.000,00 per danni a persona, Euro 100.000,00 per danni ad animali o cose, con validità estesa all'intera durata della concessione: copia della polizza dovrà essere depositata presso il competente Ufficio del Concedente, contestualmente ed in occasione della redazione del verbale di cui al comma 4 del precedente art.5.

ART. 20

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

1. L'Amministrazione comunale con il presente atto, si impegna e si obbliga:

a) a rilasciare, per quanto di propria competenza e nei tempi consentiti dalle procedure di legge e regolamentari, permessi, nulla osta, concessioni, autorizzazioni per ogni e qualsiasi prestazione dovuta dal concessionario in base al presente disciplinare della concessione;

b) a indicare ed a mettere a disposizione del concessionario i siti e le aree di intervento;

c) ad esercitare l'attività di sorveglianza e di controllo che gli compete, nel rispetto di ogni e qualsiasi clausola contrattuale, attraverso i propri uffici o propri incaricati;

d) a collaborare e supportare con proprio personale dell'Ufficio competente e con personale del locale Comando Polizia Municipale, l'attività di rimozione degli impianti pubblicitari da parte del Concessionario.

ART. 21

GESTIONE, DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

1. Il Concessionario designerà, entro 20 giorni dal provvedimento di aggiudicazione, un proprio rappresentante responsabile, dotato di mandato fiduciario pieno per ogni e qualsiasi adempimento contrattuale e che avrà poteri di coordinamento e direzione di tutte le operazioni da parte del concessionario e sarà l'interlocutore unico del concedente per ogni e qualsiasi rapporto relativo all'attuazione del disciplinare della concessione.
2. I Servizi competenti dell'Ente concedente effettueranno i necessari controlli e la sorveglianza di tutte le fasi di applicazione del contratto, con il compito di coordinare e promuovere gli adempimenti in ordine alla attuazione della presente convenzione.
3. E' fatto assoluto divieto al Concessionario concedere in subappalto la concessione ed è nulla la cessione totale o parziale del contratto, anche in caso di cessione dell'azienda o della società, pena la risoluzione del contratto.
4. I lavori di posa in opera degli impianti possono essere eseguiti dal Concessionario solo se in possesso di adeguata qualificazione ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
5. Pertanto, il Concessionario, qualora non in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 90 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. relativamente ai lavori di cui sopra, dovrà subappaltarli ad altra Impresa fornita della necessaria qualificazione.
6. Il Concessionario esegue in proprio le forniture comprese nel contratto.
7. E' consentito il subappalto della fornitura, con le modalità ed i limiti fissati dalla Legge, previa autorizzazione del Comune.
8. In caso di ricorso al subappalto della fornitura e/o della posa in opera senza la necessaria autorizzazione, il Concessionario si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente Capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 22

CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della concessione dovranno essere sottoposte all'Amministrazione concedente affinché le esamini in via amministrativa.
2. Qualora non composte, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 5 L. 1034/1971.
3. Competente è il Foro di Napoli.

ART. 23

ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Il concessionario dovrà eleggere, a tutti gli effetti di legge, il proprio domicilio in Pozzuoli, presso una sede, provvista di linea fax, e telefonica, dove dovranno essere notificati tutti gli atti, i provvedimenti e le comunicazioni relative alla presente concessione.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. L. Figliolia

Il Dirigente della V Direzione
Dott. Prof. C. Cossiga